

TRIBUNALE DI NAPOLI  
II SEZIONE CIVILE

G.U. DR. PAOLO ANDREA VASSALLO

CAUSA ISCRITTA AL N° 19700 N.R.G. DELL'ANNO 2019

TRA

VINCENZO  
(PARTE ATTRICE)

E

S.P.A.  
(PARTE CONVENUTA)

RELAZIONE TECNICA D'UFFICIO

DR.

PROSSIMA UDIENZA 06.10.2020



**INDICE**



1. Il mandato conferito al CTU
2. La vicenda oggetto di giudizio
3. Le operazioni peritali collegiali
4. La documentazione contrattuale e contabile versata in atti utile all'espletamento del mandato
5. Disamina del contratto "[REDACTED]" n.7320732
6. I tassi di interesse di un rapporto di finanziamento
7. Verifica del TAEG praticato dall'istituto di credito
8. Rideterminazione del dare/avere tra le parti
9. Invio alle parti della bozza di CTU ex art.195 c.p.c.
10. Conclusioni



**ELENCO ALLEGATI**



- ✓ Allegato n.1 Ordinanza di nomina
- ✓ Allegato n.2 Verbale di udienza dell'11.02.2020
- ✓ Allegato n.3 Verbale delle operazioni peritali
- ✓ Allegato n.4 Pec invio verbale al CTP della banca
- ✓ Allegato n.5 Piano di ammortamento del finanziamento
- ✓ Allegato n.6 Calcolo del T.A.E.G. del finanziamento con esclusione della polizza assicurativa
- ✓ Allegato n.7 Calcolo del T.A.E.G. del finanziamento con inclusione della polizza assicurativa
- ✓ Allegato n.8 Rielaborazione del piano di ammortamento - ipotesi n.1
- ✓ Allegato n.9 Rielaborazione del piano di ammortamento - ipotesi n.2
- ✓ Allegato n.10 Ricevute di invio bozza



## 1. IL MANDATO CONFERITO AL CTU

Con ordinanza del 6 novembre 2019 (**allegato n.1**), lo scrivente, dr. [REDACTED] [REDACTED], veniva nominato consulente tecnico d'Ufficio nel giudizio - pendente dinanzi al Tribunale di Napoli con N.R.G. 19700/2019 - intentato dal sig. [REDACTED] **Vincenzo** contro l'istituto di credito [REDACTED] S.p.A., giudizio promosso al fine di ottenere la declaratoria di nullità della clausola interessi ex art.125 bis TUB per errata indicazione del TAEG del finanziamento n.7320732.

Nel corso dell'udienza dell'11 febbraio 2020 (**allegato n.2**), lo scrivente riceveva il seguente mandato:

*"1) accerti il "costo totale del credito" del contratto di finanziamento "[REDACTED]" recante nr.7320732 (come definito dall'articolo 121, comma 1, lettera e): "indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza";*

*ai fini del calcolo costo totale del credito applichi la seguente formula:*

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$



*includendo tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito ed effettuando al riguardo due ipotesi alternative di calcolo:*

*a) la prima includendo le spese per l'assicurazione e garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del creditore;*

*b) la seconda escludendo le spese per l'assicurazione e garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del creditore (tenuto conto della dichiarazione negoziale contenuta nel contratto di finanziamento circa la natura facoltativa della polizza assicurativa);*

*2) dica se il "costo totale del credito" del contratto di finanziamento "[REDACTED]" recante nr.7320732 corrisponda al TAEG indicato nel contratto e pubblicizzato nella documentazione predisposta;*

*3) in caso di difformità del costo totale del credito" del contratto di finanziamento "[REDACTED]" recante nr.7320732 rispetto al TAEG indicato nel contratto effettui una doppia ricostruzione:*

*a) una prima rimodulando il piano di ammortamento del finanziamento sostituendo il tasso di interesse applicato dal creditore con quello di cui al meccanismo di*



*eterointegrazione ex art. 125 bis comma 7° lett. a) del D.lgs. n. 385 del 1993;*

*b) una seconda rimodulando il piano di ammortamento del finanziamento escludendo i costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato nel contratto e pubblicizzato nella documentazione predisposta;*

*4) stabilisca di conseguenza (ed in relazione alle varie ipotesi ricostruttive poste) a quanto ammonti l'eventuale debito residuo del mutuatario, o se emerga invece, alla luce dei pagamenti in totale eseguiti, una ragione di credito in capo al finanziato, a titolo di restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto dovuto”.*

Accettato il suddetto incarico, previo giuramento di bene e fedelmente adempiere, lo scrivente - con l'accordo delle parti - fissava l'inizio delle operazioni peritali collegiali per il giorno **25.02.2020**.

Il G.U., ai sensi dell'art.195 c.p.c., stabiliva i seguenti termini per l'espletamento del mandato:

- ✓ **90 gg.** per la trasmissione alle parti, ad opera del CTU, della bozza dell'elaborato peritale;



- ✓ **15 gg.** per la trasmissione al CTU, ad opera delle parti, di proprie osservazioni scritte all'elaborato peritale;
- ✓ **15 gg.** per il deposito in cancelleria, da parte del CTU, dell'elaborato peritale, delle osservazioni di parte e di una breve replica a queste ultime.



## 2. LA VICENDA OGGETTO DI GIUDIZIO

Con atto di citazione del 21 giugno 2019, il sig. [REDACTED] **Vincenzo** conveniva in giudizio [REDACTED] **S.p.A.** eccependo la violazione, nell'ambito del prestito personale "[REDACTED]" n.7320732, del sesto comma dell'art.125 bis TUB per errata indicazione del TAEG del rapporto.

Per l'effetto, parte attrice richiedeva la rideterminazione del saldo del finanziamento da operarsi applicando, in luogo delle condizioni economiche praticate dalla banca, unicamente gli interessi ricalcolati ai tassi BOT ex art.125 bis, comma 7, TUB.

A fondamento della propria domanda, parte attrice depositava una perizia tecnico-contabile dalla cui disamina si evincerebbe che il reale TAEG del rapporto risulta pari al **14,79%**, misura superiore a quella del **10,48%** indicata in contratto.

Ritualmente costituitosi, l'istituto di credito eccepiva la conformità del proprio operato alle pattuizioni contrattuali, rigettando le domande formulate dalla parte attrice.



All'esito della fase istruttoria, il G.U. disponeva consulenza tecnica affidando allo scrivente il mandato innanzi indicato.



### 3. LE OPERAZIONI PERITALI COLLEGIALI

In data **25.02.2020** - giusta convocazione formulata nel corso dell'udienza dell'11 febbraio 2020 - avevano avvio, presso lo studio del CTU, le operazioni peritali collegiali alla presenza dell'avv. Pierluigi Telese, legale di parte attrice.

Il dr. [REDACTED] consulente tecnico della banca convenuta, comunicava a mezzo PEC del 24.02.2020 - allegata al verbale di accesso - la sua impossibilità a presenziare all'accesso a causa di concomitanti impegni professionali rendendosi disponibile per il prosieguo.

Il CTU, preso atto dell'assenza di parte convenuta, dava lettura del quesito istruttorio e rendeva noti alla parte intervenuta i termini fissati dal G.U. per l'espletamento del mandato.

Lo scrivente, unitamente al legale di parte attrice, esaminava la documentazione contabile e contrattuale versata in atti, di cui veniva fornita copia in formato digitale all'avv. Telese.

Il CTU, riservandosi di riconvocare le parti ove ritenuto necessario, dichiarava chiuse le operazioni peritali collegiali previa sottoscrizione del verbale di accesso (accluso alla presente in **allegato n.3**), verbale rimesso, per conoscenza, al consulente tecnico nominato dalla parte convenuta (**allegato n.4**).





#### 4. LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CONTABILE VERSATA IN ATTI UTILE ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO

Onde rispondere ai quesiti istruttori, si è reso preliminarmente necessario esaminare la documentazione contrattuale e contabile - prodotta dalle parti in corso di causa - che si è rivelata utile ai fini del corretto espletamento del mandato<sup>1</sup>. Trattasi, in particolare, della documentazione di seguito elencata:

- ❖ contratto concernente il prestito personale "[REDACTED]" n.7320732 di euro 42.658,09 concesso da [REDACTED] S.p.A. al sig. Vincenzo [REDACTED]. Sebbene il documento risulti privo di data e di sottoscrizione di entrambe le parti, risulta pacifico - in quanto circostanza riferita nell'atto di citazione e non contestata - che il finanziamento sia stato concesso in data 04.11.2016. Al contratto risultano allegati il modulo di richiesta del finanziamento, le condizioni generali, l'informativa sulla privacy ai sensi del d.lgs n.196/2003 e la "comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento dell'intermediario" ai sensi del d.lgs n.209/2005;
  
- ❖ modulo di adesione alla polizza vita n.1016206504 abbinata al prestito personale n.7320732 stipulata dal sig. [REDACTED] con [REDACTED]:  
[REDACTED];

---

<sup>1</sup> Si rammenta che l'analitica disamina della documentazione versata in atti è stata oggetto dell'accesso tenutosi in data 25.02.2020.

---



- ❖ comunicazione del **02.11.2018** trasmessa dal legale del sig. [REDACTED] all' [REDACTED] S.p.A. concernente la messa in mora dell'istituto di credito;
  
- ❖ consulenza tecnico-contabile di parte redatta in data **17.06.2019** dall'avv. Telese nell'interesse del sig. Tarantino.

**5. DISAMINA DEL CONTRATTO "[REDACTED]" N.7320732**

In data **04.11.2016** il sig. [REDACTED] Vincenzo stipulava con [REDACTED] S.p.A. il prestito personale n.**7320732** finalizzato al consolidamento dell'esposizione debitoria del richiedente. Mediante la sottoscrizione del contratto in discorso, l'istituto di credito concedeva un finanziamento di importo complessivamente pari ad **euro 42.658,09**, di cui euro 36.901,46 quale capitale richiesto dal sig. Tarantino ed euro 5.756,63 per il finanziamento della polizza vita [REDACTED] S.p.A.

Il rapporto risulta disciplinato alle seguenti condizioni economiche:

- ❖ **T.A.N.**            **10,00%**
- ❖ **T.A.E.G.**        **10,48%**

Le parti stabilivano che la restituzione del finanziamento sarebbe avvenuta mediante il rimborso di n.120 rate mensili - comprensive di capitale e interessi - dell'importo di euro 563,73 cadauna oltre ad euro 6,10 da versarsi titolo di spese per comunicazioni periodiche: parte attrice si impegnava,



pertanto, a corrispondere - a titolo di capitale, interessi e costi legati al credito - l'importo complessivo di **euro 67.653,70**.



Onde disciplinare i casi di ritardato pagamento, le parti convenivano il tasso di mora in misura pari al tasso contrattuale maggiorato di un punto percentuale.

Il contratto, inoltre, contempla i seguenti ulteriori oneri posti a carico del mutuatario in ipotesi di inadempimento:

- ❖ spese sollecito rata impagata                      euro 5,00
- ❖ commissione per intervento di recupero      euro 7,00
- ❖ oneri per intervento esattori esterni      10%      dell'importo      da  
recuperare

In atti non risulta versato alcun documento di natura contabile attestante i pagamenti operati dal mutuatario nel corso del rapporto di finanziamento. Peraltro, neppure alla perizia tecnica di parte - perizia peraltro oggetto delle contestazioni della banca - risulta allegata documentazione utilizzabile a tal fine.

## 6. I TASSI DI INTERESSE DI UN RAPPORTO DI FINANZIAMENTO

Mediante l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice si duole dell'indicazione, nel contratto di finanziamento n.7320732, di un TAEG inferiore al suo reale valore.



Onde fare chiarezza sulla vicenda oggetto di giudizio e fornire, quindi, esaustiva risposta ai quesiti istruttori assegnati al CTU, questo ufficio ritiene opportuno, preliminarmente, fare luce in merito alle diverse tipologie di tassi di interesse che caratterizzano un rapporto di mutuo.



Anzitutto, il contratto di finanziamento deve riportare l'indicazione del "**tasso nominale annuo**" (T.A.N.), saggio utilizzato dall'istituto mutuante per lo sviluppo del piano di ammortamento del prestito e, quindi, per il computo degli interessi corrispettivi che parte mutuataria è chiamata a versare alla banca in occasione della scadenza di ciascuna rata. Il T.A.N. può essere determinato in misura fissa o variabile, purché sempre nel rispetto dei principi statuiti nel nostro ordinamento dagli artt.1346 e 1418 c.c. (in tema di determinatezza e determinabilità) nonché dalla legge n.108/1996 in tema di usura.

Il T.A.N., tuttavia, non tiene conto degli ulteriori oneri posti a carico del mutuatario stesso a seguito della sottoscrizione del contratto di mutuo (spese di istruttoria, spese di perizia, oneri incasso rata, etc.). L'incidenza di detti ulteriori oneri, espressa in termini percentuali sul finanziamento ricevuto, consente di misurare il "**tasso annuo effettivo globale**" (T.A.E.G.) del prestito (anche denominato "*indicatore sintetico di costo*" - I.S.C.), la cui indicazione - nei contratti di credito al consumo - è divenuta obbligatoria a seguito dell'entrata in vigore del D.M. dell'08.07.1992 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.169 del 20 luglio 1992).

Dal punto di vista metodologico, il calcolo del T.A.E.G. è operato adottando il "*principio di equivalenza finanziaria*" (P.E.F.), secondo il quale il valore delle



prestazioni (prestiti) e delle controprestazioni (rimborsi/pagamenti) delle parti devono essere equivalenti se riferiti ad uno stesso istante (cosiddetta "condizione di chiusura iniziale o di equità").

13

In regime di interesse composto, l'equazione che definisce il T.A.E.G. si determina uguagliando prestiti e rimborsi in  $t_0 = 0$ .

La seguente relazione esprime il P.E.F. rispetto all'istante iniziale  $s = 0$ , per un finanziamento di ammontare "A" rimborsato con rate  $\alpha_s$  periodiche posticipate.

$$\sum_{s=1}^{\eta} (\alpha_s + k_s) \cdot (1 + i)^{-t_s} = A - K$$

dove:

- $\eta$  è il numero delle rate;
- $\alpha_s$  esprime gli importi delle rate periodiche;
- $k_s$  rappresenta le spese periodiche;
- $t_s$  esprime la cadenza delle rate normalizzata al periodo in base al quale è espresso l'interesse  $i$ ;
- $A$  rappresenta il valore attuale del prestito;
- $k$  è il valore delle spese iniziali;
- $i$  è il valore del T.A.E.G. da ricercare.



La prima parte dell'equazione rappresenta l'attualizzazione al tempo iniziale dei futuri pagamenti che sosterrà il mutuatario, mentre la seconda parte misura la somma effettivamente ricevuta da questi in prestito.



Se, come spesso accade, le quote  $\alpha_s$  e  $k_s$  sono periodiche e costanti, si può scrivere:

$$(\alpha + k) \cdot \sum_{s=1}^n (1 + i)^{-ts} = A - K$$

Il T.A.E.G. è quindi quell'interesse che, individuato per tentativi con procedura iterativa, soddisfa l'eguaglianza tra la sommatoria dei pagamenti ed il valore attuale del prestito al netto delle spese iniziali.

In ultimo, ai fini del rispetto della normativa antiusura disciplinata nel nostro ordinamento dalla legge n.108 del 7 marzo 1996, il "**tasso effettivo globale**" (T.E.G.) del finanziamento non deve eccedere il "tasso soglia" vigente all'epoca della sottoscrizione del rapporto.

Per la determinazione del T.E.G., la Banca d'Italia prescrive l'utilizzo della seguente formula che risulta del tutto equivalente a quella, già analizzata, da impiegarsi per il calcolo del T.A.E.G./I.S.C.

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

dove:

- $K$  è il numero di ordine di un prestito;



- $K'$  è il numero di ordine di una rata di rimborso;
- $A_k$  è l'importo del prestito numero  $K$ ;
- $A'_{k'}$  è l'importo della rata di rimborso numero  $K$ ;
- $m$  è il numero di ordine dell'ultimo prestito;
- $m'$  è il numero di ordine dell'ultima rata di rimborso;
- $t_k$  è l'intervallo espresso in anno e frazioni di anno tra la data del prestito n.1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a  $m$ ;
- $t_{k'}$  è l'intervallo espresso in anno e frazioni di anno tra la data del prestito n.1 e le date delle rate di rimborso da 1 a  $m$ ;
- $i$  è il valore del T.E.G. da ricercare.



## 7. VERIFICA DEL TAEG PRATICATO DALL'ISTITUTO DI CREDITO

In via preliminare, tenuto conto che in atti non risulta presente il piano di rimborso del finanziamento, lo scrivente ha provveduto ad elaborarlo sulla base delle condizioni economiche convenute dalle parti (**allegato n.5**).

Successivamente, preso atto che il G.U. ha espressamente richiesto di verificare la correttezza del TAEG indicato in contratto includendo - ovvero escludendo - gli oneri assicurativi dal suo computo, questo ufficio ha provveduto a determinare il reale valore del ridetto indicatore operando un duplice ed alternativo conteggio: nel primo caso il TAEG è stato



determinato tenendo conto - in aggiunta agli interessi - dei seguenti oneri convenuti tra le parti:

- ❖ Polizza vita "[REDACTED] S.p.A."      euro 5.756,63
- ❖ Spese per comunicazioni periodiche      euro 6,10

Con il secondo conteggio, di contro, il TAEG è stato calcolato ricomprendendovi - in aggiunta agli interessi - unicamente le spese per comunicazioni periodiche con esclusione, pertanto, degli oneri assicurativi.

Orbene, questo ufficio, facendo applicazione della metodologia di calcolo già innanzi illustrata, ha operato l'attualizzazione delle rate di rimborso del prestito determinando il reale TAEG del rapporto nelle seguenti distinte ed alternative misure:

- ❖ **10,48%** (allegato n.6) laddove detto indicatore sia calcolato escludendo la polizza assicurativa;
- ❖ **14,47%** (allegato n.7) laddove nel computo del TAEG si ricomprensca il premio pagato dal sig. [REDACTED] per la polizza Vita "[REDACTED] S.p.A."

**Pertanto, alla luce delle verifiche esperite, lo scrivente ha accertato che:**

- ❖ **escludendo gli oneri assicurativi, il TAEG del rapporto corrisponde a quello indicato in contratto;**





- ❖ laddove, di contro, si includano gli oneri assicurativi, il TAEG del rapporto risulta pari al 14,47%, misura superiore a quella indicata in contratto e pari al 10,48%.

## 8. RIDETERMINAZIONE DEL DARE/AVERE TRA LE PARTI

Lo scrivente, rammentato che in atti non vi è prova dei pagamenti eseguiti dal mutuatario, non ha potuto che limitarsi a rielaborare il piano di ammortamento del finanziamento n.7320732 secondo i criteri sostitutivi indicati dal Magistrato.

Pertanto, a tal fine, questo ufficio ha provveduto ad elaborare due distinte ed alternative ipotesi di calcolo.

Il primo conteggio (ipotesi n.1) è stato operato previa ricostruzione del piano di ammortamento del rapporto al tasso BOT ex art.125 bis TUB.

La seconda ipotesi di calcolo (ipotesi n.2) è stata elaborata ricostruendo il piano di ammortamento alle condizioni contrattuali con esclusione degli oneri non ricompresi nel TAEG determinato dalla banca, ovvero sia con esclusione, fondamentalmente, della polizza assicurativa.

### RIDETERMINAZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO AI TASSI BOT - IPOTESI N.1

A seguito della rielaborazione del finanziamento dedotto in lite - rielaborazione operata, ex art.125 bis TUB, liquidando gli interessi al tasso minimo dei BOT vigente nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto



(allegato n.8) - lo scrivente ha accertato che il prefato finanziamento andrebbe rimborsato mediante il pagamento di n.120 rate di euro 307,05 ciascuna, per un importo complessivo di euro 36.846,00 in luogo dell'importo di euro 67.647,60 (n.120 rate di euro 563,73 ciascuna) convenuto in contratto<sup>2</sup>.



**RIDETERMINAZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO AL TASSO CONTRATTUALE SENZA POLIZZA ASSICURATIVA - IPOTESI N.1**

A seguito della rideterminazione del finanziamento dedotto in lite - rideterminazione operata liquidando gli interessi alle condizioni convenute ed escludendo integralmente gli oneri non ricompresi nel TAEG indicato in contratto (allegato n.9) - lo scrivente ha accertato che il prefato finanziamento andrebbe rimborsato mediante il pagamento di n.120 rate di euro 487,66 ciascuna, per un importo complessivo di euro 58.519,20 in luogo dell'importo di euro 67.647,60 (n.120 rate di euro 563,73 ciascuna) convenuto in contratto<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Laddove il Magistrato ritenesse di dover dar credito alla perizia di parte prodotta in atti - dalla cui disamina sembra evincersi che il sig. [REDAZIONE] sino alla data di redazione della relazione tecnica (17.06.2019), ha sempre regolarmente pagato le rate di rimborso del finanziamento per complessive n.31 rate da euro 563,73 cadauna - i maggiori pagamenti assommerebbero a complessivi euro 7.957,08, importo determinato sottraendo da quanto versato (euro 17.475,63 pari a 31 rate da euro 563,73 ciascuna) l'importo effettivamente dovuto (euro 9.518,55 pari a 31 rate da euro 307,05 cadauna).

<sup>3</sup> Laddove il Magistrato ritenesse di dover dar credito alla perizia di parte prodotta in atti - dalla cui disamina sembra evincersi che il sig. [REDAZIONE] sino alla data di redazione della relazione tecnica (17.06.2019), ha sempre regolarmente pagato le rate di rimborso del finanziamento per complessive n.31 rate da euro 563,73 cadauna - i maggiori pagamenti assommerebbero a complessivi euro 2.358,17, importo determinato sottraendo da quanto versato (euro 17.475,63 pari a 31 rate da euro 563,73 ciascuna) l'importo effettivamente dovuto (euro 15.117,46 pari a 31 rate da euro 487,66 cadauna).



## 9. INVIO ALLE PARTI DELLA BOZZA DI CTU EX ART.195 C.P.C.

In data 30.05.2020, lo scrivente provvedeva a rimettere alle parti - ex art.195 c.p.c. - la bozza della redigenda consulenza tecnica di ufficio a mezzo posta elettronica certificata (si vedano le ricevute in **allegato n.10**).

**Nessuna delle parti produceva osservazioni all'elaborato peritale redatto dallo scrivente.**

## 10. CONCLUSIONI

Con ordinanza del 6 novembre 2019, lo scrivente, dr. [REDACTED], veniva nominato consulente tecnico d'Ufficio nel giudizio - pendente dinanzi al Tribunale di Napoli con N.R.G. 19700/2019 - intentato dal sig. [REDACTED] **Vincenzo** contro l'istituto di credito [REDACTED] **S.p.A.**, giudizio promosso al fine di ottenere la declaratoria di nullità della clausola interessi ex art.125 bis TUB per errata indicazione del TAEG del finanziamento n.7320732.

Nel corso dell'udienza dell'11 febbraio 2020, lo scrivente riceveva il seguente mandato:

*"1) accerti il "costo totale del credito" del contratto di finanziamento "[REDACTED]" recante nr.7320732 (come definito dall'articolo 121, comma 1, lettera e): "indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza");*



ai fini del calcolo costo totale del credito applichi la seguente formula:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

includendo tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito ed effettuando al riguardo due ipotesi alternative di calcolo:

a) la prima includendo le spese per l'assicurazione e garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del creditore;

b) la seconda escludendo le spese per l'assicurazione e garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del creditore (tenuto conto della dichiarazione negoziale contenuta nel contratto di finanziamento circa la natura facoltativa della polizza assicurativa);

2) dica se il "costo totale del credito" del contratto di finanziamento "[REDACTED]" recante nr.7320732 corrisponda al TAEG indicato nel contratto e pubblicizzato nella documentazione predisposta;



3) *in caso di difformità del costo totale del credito" del contratto di finanziamento "[REDACTED]" recante nr.7320732 rispetto al TAEG indicato nel contratto effettuati una doppia ricostruzione:*

a) *una prima rimodulando il piano di ammortamento del finanziamento sostituendo il tasso di interesse applicato dal creditore con quello di cui al meccanismo di eterointegrazione ex art. 125 bis comma 7° lett. a) del D.lgs. n. 385 del 1993;*

b) *una seconda rimodulando il piano di ammortamento del finanziamento escludendo i costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato nel contratto e pubblicizzato nella documentazione predisposta;*

4) *stabilisca di conseguenza (ed in relazione alle varie ipotesi ricostruttive poste) a quanto ammonti l'eventuale debito residuo del mutuatario, o se emerga invece, alla luce dei pagamenti in totale eseguiti, una ragione di credito in capo al finanziato, a titolo di restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto dovuto".*



Onde fornire risposta al quesito istruttorio, questo ufficio ha preliminarmente accertato che:



- ❖ escludendo gli oneri assicurativi, il TAEG del rapporto corrisponde a quello indicato in contratto;
- ❖ laddove, di contro, si includano gli oneri assicurativi, il TAEG del rapporto risulta pari al 14,47%, misura superiore a quella indicata in contratto e pari al 10,48%.

Lo scrivente, tenuto conto degli esiti dei preliminari accertamenti esperiti e rammentato che in atti non vi è prova dei pagamenti eseguiti dal mutuatario, non ha potuto che limitarsi a rielaborare il piano di ammortamento del finanziamento n.7320732 secondo i criteri sostitutivi indicati dal Magistrato.

Pertanto, a tal fine, questo ufficio ha provveduto ad elaborare due distinte ed alternative ipotesi di calcolo.

Il primo conteggio (ipotesi n.1) è stato operato previa ricostruzione del piano di ammortamento del rapporto al tasso BOT ex art.125 bis TUB.

La seconda ipotesi di calcolo (ipotesi n.2) è stata elaborata ricostruendo il piano di ammortamento alle condizioni contrattuali con esclusione degli oneri non ricompresi nel TAEG determinato dalla banca, ovvero sia con esclusione, fondamentalmente, della polizza assicurativa.



**RIDETERMINAZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO AI TASSI  
BOT - IPOTESI N.1**



A seguito della rielaborazione del finanziamento dedotto in lite - rielaborazione operata, ex art.125 bis TUB, liquidando gli interessi al tasso minimo dei BOT vigente nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto - lo scrivente ha accertato che il prefato finanziamento andrebbe rimborsato mediante il pagamento di n.120 rate di euro 307,05 ciascuna, per un importo complessivo di euro 36.846,00 in luogo dell'importo di euro 67.647,60 (n.120 rate di euro 563,73 ciascuna) convenuto in contratto<sup>4</sup>.

**RIDETERMINAZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO AL TASSO  
CONTRATTUALE SENZA POLIZZA ASSICURATIVA - IPOTESI N.1**

A seguito della rideterminazione del finanziamento dedotto in lite - rideterminazione operata liquidando gli interessi alle condizioni convenute ed escludendo integralmente gli oneri non ricompresi nel TAEG indicato in contratto - lo scrivente ha accertato che il prefato finanziamento andrebbe rimborsato mediante il pagamento di n.120 rate di euro 487,66 ciascuna, per un importo complessivo di euro 58.519,20 in luogo dell'importo di euro 67.647,60 (n.120 rate di euro 563,73 ciascuna) convenuto in contratto<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Laddove il Magistrato ritenesse di dover dar credito alla perizia di parte prodotta in atti - dalla cui disamina sembra evincersi che il sig. [REDAZIONE], sino alla data di redazione della relazione tecnica (17.06.2019), ha sempre regolarmente pagato le rate di rimborso del finanziamento per complessive n.31 rate da euro 563,73 cadauna - i maggiori pagamenti assommerebbero a complessivi euro 7.957,08, importo determinato sottraendo da quanto versato (euro 17.475,63 pari a 31 rate da euro 563,73 ciascuna) l'importo effettivamente dovuto (euro 9.518,55 pari a 31 rate da euro 307,05 cadauna).

<sup>5</sup> Laddove il Magistrato ritenesse di dover dar credito alla perizia di parte prodotta in atti - dalla cui disamina sembra evincersi che il sig. [REDAZIONE] sino alla data di redazione della relazione tecnica (17.06.2019), ha sempre regolarmente pagato le rate di rimborso del finanziamento per complessive n.31 rate da euro 563,73 cadauna - i maggiori pagamenti assommerebbero a complessivi euro 2.358,17, importo determinato sottraendo da quanto versato (euro 17.475,63 pari a 31 rate da euro 563,73 ciascuna) l'importo effettivamente dovuto (euro 15.117,46 pari a 31 rate da euro 487,66 cadauna).



\* \* \* \*

Lo scrivente CTU ritiene di aver assolto compiutamente l'incarico conferitogli e resta a disposizione del Tribunale adito per qualsivoglia chiarimento e/o integrazione si dovesse rendere necessario.

La presente relazione di consulenza tecnica consta di n.24 pagine e n.10 allegati.

Si depositano i fascicoli processuali ritirati all'atto del conferimento dell'incarico.

Con osservanza.

Napoli, data deposito in cancelleria

IL C.T.U.  
(dr. [REDACTED])

